



COMUNE DI PIATEDA
Provincia di Sondrio

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale del 22.12.2022

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2	<i>Presupposto impositivo</i>
Art. 3	<i>Soggetto attivo</i>
Art. 4	<i>Soggetto passivo</i>
Art. 5	<i>Funzionario responsabile del tributo</i>
Art. 6	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>
Art. 7	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 8	<i>Responsabilità del produttore</i>
Art. 9	<i>Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio</i>
Art. 10	<i>Esclusione per fuoriuscita dal servizio pubblico</i>
Art. 11	<i>Riduzioni per il recupero/riciclo</i>
Art. 12	<i>Dimostrazione di avvio al recupero/riciclo</i>
Art. 13	<i>Determinazione della base imponibile</i>
Art. 14	<i>Costo di gestione</i>
Art. 15	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 16	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 17	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 18	<i>Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 19	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
Art. 20	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 21	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 22	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 23	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 24	<i>Compostaggio domestico</i>
Art. 25	<i>Riduzioni, agevolazioni per le utenze domestiche</i>
Art. 26	<i>Riduzioni, agevolazioni per le utenze non domestiche</i>
Art. 27	<i>Riduzioni per zone non servite e mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 28	<i>Riduzioni, agevolazioni e rateizzazione per stati di necessità</i>
Art. 29	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
Art. 30	<i>Riscossione</i>
Art. 31	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 32	<i>Contenzioso</i>
Art. 33	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 34	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
Art. 35	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 36	<i>Rinvio</i>
Art. 37	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>
	<i>Allegato A)</i>

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i., disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Piateda, destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, tenuto conto della loro conferma ai sensi del c. 738 dell'art. 1 della L. 160/2019 e di quanto disposto dal D. Lgs n. 116/2020.
2. I criteri utilizzati per la determinazione della tariffa del tributo sono quelli previsti dal DPR 158 del 27.04.1999 e dalle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 del 31.10.2019 e s.m.i., nonché a quanto stabilito dal Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di cui all'allegato A della deliberazione ARERA N. 15 DEL 18/01/2022;
3. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione TARI.
4. Per ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
5. Tutte le informazioni inerenti il servizio integrato dei rifiuti possono essere consultate nella sezione "Trasparenza rifiuti" raggiungibile dalla Home Page del sito istituzionale del Comune di Piateda.

ART. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi etc..
Le aree scoperte sono quelle esclusivamente operative ovvero quelle utilizzate per l'esercizio dell'attività riferita alle utenze non domestiche.
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di acqua, luce, gas, etc., costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; per i locali ad uso non domestico, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
4. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ART. 6 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 in attuazione della direttiva UE 2018/851, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
3. RIFIUTI CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO: le tipologie di rifiuti conferibili al servizio di raccolta pubblica sono quelle previste dall'articolo 183 comma 1 lettera b-ter del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i., nello specifico i seguenti "**rifiuti urbani**":
 - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta, cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi mobili;

- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies (allegato A);
 - rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
4. **RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO:** non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i "**rifiuti speciali**" individuati dall'articolo 184 comma 3 del D. Lgs n. 152/06 e precisamente:
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i veicoli fuori uso.

ART. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità ovvero:

a) per le utenze domestiche

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di servizi (acqua, luce, gas, etc.). La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi citati, costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
- solai e sottotetti non collegati direttamente all'abitazione;
- locali utilizzati quali cantine ad uso familiare;
- locali destinati a legnaie, stalle e fienili;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al

periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

b) per le utenze non domestiche

- unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi (acqua, luce, gas, etc.) per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche, vani ascensori e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, simili etc.;

ART. 8 RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. 03/04/2006, n. 152, il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del decreto stesso.

2. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. La responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nel caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

ART. 9
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL
PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni vigenti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione dalla tassa non riguarda l'intero insediamento. Continua ad applicarsi il prelievo sulle superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici, magazzini etc.);
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, una percentuale di abbattimento del 10 %.
4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione originaria o di variazione, distinti per codice CER, ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Per gli anni successivi alla prima istanza, i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova dichiarazione o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
5. Non sono soggetti a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili, simili e depositi agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologi, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti ecc. che per loro natura producono esclusivamente rifiuti speciali;

ART. 10
ESCLUSIONE PER FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 238 del D.lgs 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) punto 2, del medesimo D.lgs, e che li conferiscono tutti al di fuori del servizio pubblico sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).
2. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero/riciclo al di fuori del servizio pubblico, devono presentare apposita comunicazione al comune, entro il 30 giugno con effetto a decorrere dal 1° gennaio dall'anno successivo, indicando la durata del periodo per cui intende esercitare tale opzione, che comunque non potrà essere inferiore a due anni. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto autorizzato che effettuerà l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di cui sopra, devono presentare apposita comunicazione al comune entro il 30 giugno con effetto a decorrere dall'anno successivo; il comune si riserva la facoltà di riprenderne la gestione, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze che beneficiano dell'esclusione di cui ai precedenti commi, sarà cura del Comune procedere al recupero della parte variabile del tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 11

RIDUZIONI PER IL RECUPERO/RICICLO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero/riciclo i rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 152/2006, direttamente o tramite soggetti autorizzati, come previsto dal comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm., hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero/riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).
4. Nel caso di mancata presentazione della documentazione annuale nei termini la richiesta la riduzione non sarà applicata.

ART. 12

DIMOSTRAZIONE DI AVVIO AL RECUPERO/RICICLO

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini dell'esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile) apposita dichiarazione, anche sotto forma di autocertificazione, attestante la qualità e la quantità di rifiuti effettivamente avviati a recupero/riciclo nell'anno solare precedente distinti per codice CER.
2. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
- copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero/riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato;
 - copia dichiarazione ambientale MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero/riciclo dei rifiuti tramite soggetti terzi;
 - copia dei contratti stipulati con i soggetti autorizzati cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero/riciclo.
3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati.

ART. 13

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La superficie assoggettabile al tributo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le altre unità immobiliari, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superfici assoggettabile al

tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998 e in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della legge 147/2013.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.

ART. 14 COSTO DI GESTIONE

1. La Tassa sui Rifiuti - TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. I costi del servizio sono definiti per ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e dalla relativa relazione illustrativa, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

2. Per la costruzione e la definizione del PEF si fa riferimento a quanto stabilito dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con la delibera n. 443 del 31/10/2019 e sue successive modificazioni ed integrazioni oltre ulteriori determinazioni in merito.

ART. 15 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal regolamento di cui al DPR n. 158/1999.

3. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

ART. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione od il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione od il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 29.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, di regola, si considera cessata l'utenza alla data di presentazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono od al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Per le utenze domestiche si presume che l'occupazione o conduzione sia in essere fin dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica, dalla data di allacciamento all'energia elettrica e a qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione.

6. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

8. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno in cui la variazione è intervenuta. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1 del DPR n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del DPR n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 18

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti è quello risultante anagraficamente alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Devono inoltre essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno, come ad es. badanti, colf che dimorano presso la famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo ecc, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti.

5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da persone non residenti sul territorio comunale il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 29. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero presunto pari a n. 2 (due) componenti il nucleo familiare;

Per le abitazioni sparse nelle varie località di montagna (a titolo esemplificativo maggenghi, alpeggi, vecchi nuclei agricoli di montagna ad utilizzo prettamente stagionale, nuclei serviti da viabilità agrosilvopastorale VASP etc.) il numero degli occupanti viene stabilito in un numero presunto pari ad 1 (uno).

6. Le superfici dei locali utilizzati come attività di Bed&Breakfast, ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe comunale incrementato di 2 (due) unità.

ART. 19 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee, come stabilito dal DPR 158/99, con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alle superfici imponibili le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del DPR n. 158/1999.
4. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del DPR n. 158/1999.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 20 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
2. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso. E' tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza assumano rilevanza autonoma e siano, pertanto, ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal DPR n. 158/1999. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 29 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata ad eccezione di quanto espressamente previsto per le attività di B&B.
4. L'attività di Bed&Breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo, ai fini dell'applicazione della tariffa, si considerano utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 6, indicata nell'allegato B) al presente regolamento.

5. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta";
6. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

ART. 21 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 22 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 23 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale stabilita per legge e deliberata dalla Provincia.

ART. 24 COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica e premia l'attività con la riduzione della tassa sui rifiuti. Per le utenze domestiche dei residenti, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico continuativo, è prevista una riduzione del 25% sulla quota variabile della tariffa del tributo per l'unità abitativa.
2. Il compostaggio è il processo di trasformazione dei "rifiuti organici" – costituiti, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006, da tutti gli scarti biodegradabili di natura organica derivanti dalla preparazione e dal consumo di cibi (quali scarti di verdura, frutta, cibi cotti ecc.) nonché quelli derivati dalla manutenzione del verde del proprio giardino (come stecchi, foglie, erba, ecc..) – in

“fertilizzante”: il compost, terriccio o humus del tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori.

3. Il compostaggio domestico deve essere effettuato con uno dei seguenti sistemi:

- a) cumulo: accumulo ordinato di materiale organico;
- b) cassa: contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi in legno;
- c) buca: accumulo di materiali organici in apposita buca;
- d) composter o compostatore: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico.

4. La riduzione è concessa a condizione che:

- il compostaggio domestico sia effettuato su terreni adiacenti o in prossimità dell'abitazione per cui si richiede la riduzione; la struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato;

- il titolare dell'utenza rifiuti o altro componente del suo stato di famiglia, sia anche il titolare dell'abitazione e del terreno sul quale il compostaggio è effettuato, per effetto di diritto reale di proprietà, usufrutto ecc. o di contratto di locazione o di comodato d'uso. Qualora vi sia una comproprietà sul terreno oggetto del compostaggio, la condizione per ottenere il beneficio è che per ogni “domanda” presentata corrisponda un autonomo sistema di compostaggio.

5. Le utenze domestiche residenti che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità sopra individuate, devono comunicarlo al comune entro il 31 marzo. Gli effetti dell'iscrizione decorreranno dall'anno corrente e la stessa s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.

6. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio predisponendo dei controlli presso il luogo dove si è dichiarato di praticare il compostaggio. Tali controlli verranno effettuati a campione tra tutti i contribuenti che hanno beneficiato della riduzione.

7. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico come previsto dal presente articolo viene disposto l'annullamento della riduzione; sarà cura del Comune procedere al recupero della riduzione di tariffa effettuata, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

8. E' fatto divieto per chi ha presentato domanda di compostaggio di conferire qualsiasi tipo di rifiuto organico da compostaggio al pubblico servizio.

9. Resta inteso che, qualora, ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisse livelli di qualità per la raccolta dei rifiuti organici o stabilisse criteri operativi omogenei per lo svolgimento del compostaggio, tali disposizioni si intenderanno recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento, il quale rimarrà in vigore per quanto non in contrasto con gli stessi.

ART. 25

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo è ridotta nella parte fissa e variabile nelle seguenti ipotesi:

- a) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- b) del 30% per le abitazioni sparse nelle varie località di montagna (maggenghi, alpeggi) tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- c) del 20% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- d) sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o

data in comodato d'uso, l'imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (riduzione del 66,66%).

2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% del tributo.

3. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 4, comma 2, DPR n. 158/1999 e dall'art. 1, comma 658 della Lg. 27.12.2013 n. 147, attraverso l'abbattimento della quota variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della parte percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, produrranno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 26

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o altro atto amministrativo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio della attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, produrranno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 27

RIDUZIONI PER ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal contratto con la società di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti e dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.

2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 3000 metri lineari calcolata a partire dal ciglio della strada;

3. Si considerano inoltre servite tutte le zone del territorio comunale ove viene svolto il servizio di raccolta dei rifiuti nei vari punti prestabiliti delle varie località montane ovvero mediante posizionamento di cassonetti stradali anche in via discontinua;

4. Per le utenze ubicate fuori dalle zone di cui ai commi precedenti e purché di fatto non servite dalla raccolta, la TARI è dovuta in misura pari al 40% della tariffa nella parte variabile e nella parte fissa;

5. La riduzione di cui al comma precedente deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 28
RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, RATEIZZAZIONI PER STATI DI NECESSITA'

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in fase di deliberazione delle tariffe, l'Amministrazione Comunale in caso di particolari situazioni eccezionali, anche di sanità pubblica e emergenza sanitaria dichiarate dalle autorità competenti, può stabilire ulteriori riduzioni/agevolazioni ed esenzioni.
2. Tali agevolazioni, come prescrive la norma, devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
4. Gli utenti destinatari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas possono richiedere una ulteriore rateizzazione della TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
5. L'utente può richiedere una ulteriore rateizzazione qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
6. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad Euro 100,00.

ART. 29
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. La dichiarazione deve essere presentata dall'utente, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati da parte del Comune, entro 90 (novanta) giorni dalla data:
 - a) di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree;
 - b) in cui si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata sempre entro il termine di cui al terzo comma.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche e non domestiche deve contenere quanto espressamente definito dagli art. 6 e 10 del Testo Unico per la regolazione della Qualità del Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) e dalla Carta dei Servizi come approvata dall'ETC.
6. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica o PEC o con altri strumenti informatici via web eventualmente resi disponibili dal Comune sul proprio sito.
7. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite posta elettronica o PEC la stessa deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale, ovvero scannerizzata con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. In caso di utenza domestica intestata a soggetto deceduto, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3 se più favorevole.

ART. 30 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato – Modello F24 - di cui all'articolo 17 del D.lgs 09/07/1997, n. 241. Tale modalità di pagamento garantisce all'utente la gratuità del servizio. In ogni caso l'utente può provvedere al pagamento mediante altre modalità previste dalla normativa vigente.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, qualora vengano riscontrate oggettive difficoltà nell'utilizzo del modello F24 o di altra forma prevista dalla normativa vigente (per esempio per i pagamenti da parte di contribuenti residenti all'estero) è ammesso il bonifico sul conto corrente presso la Tesoreria comunale.

3. Il Comune riscuote la TARI sulla base delle dichiarazioni presentate o degli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, avvisi di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati. Gli avvisi specificano, per ogni utenza, gli importi dovuti per tributo comunale e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

4. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalla L. 201/2000. Inoltre dovranno inoltre essere conformi alle indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.

5. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.

6. La trasmissione da parte del Comune degli inviti di pagamento non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze mediante apposita richiesta di rettifica.

7. Il versamento del tributo, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 66, viene effettuato suddividendo l'ammontare annuo in almeno in due rate la cui scadenza viene stabilita in sede di approvazione delle tariffe. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se pari o superiore a detto importo.

9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio, anche mediante servizio postale con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento con addebito di eventuali spese, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 comma 695 della Legge 27/12/2013 n. 147 e degli interessi di mora.

10. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

11. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale sia uguale o inferiore ad Euro 12,00.

ART. 31 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizi ad uffici pubblici ovvero ad enti di

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso a locali assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019.

4. Ai sensi del comma 796, dell'art. 1, della L. 160/2019 l'ente può concedere, su richiesta del debitore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a condizione che il debitore stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. L'omesso versamento anche di una sola rata o il ritardo del versamento superiore a quindici giorni farà decadere la rateizzazione concordata. In tal caso l'Ente sarà legittimato ad attivare le procedure di riscossione coattiva del credito residuo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire con le stesse modalità previste per i versamenti ordinari.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

7. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto per ciascun periodo d'imposta è inferiore ad € 12,00.

ART. 32 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 Euro (50.000,00 dal 01/01/2018), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 dicembre 2015 n. 156.

3. Sono altresì applicati, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

ART. 33 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 34

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
 - con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
5. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Ai sensi del comma 165, art. 1, della L. 296/2006, sono stabiliti in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori o uguali ad Euro 12,00.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi eventualmente dovuti. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di interessi.

ART. 35

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 36

RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento, si devono intendere fatti al testo vigente, delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
4. Resta ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento dei tributi relativi alle annualità pregresse.

ART. 37

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 29.06.2021.
2. Le disposizioni del presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, hanno effetto a decorrere dal 01.01.2023.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' A PRODURRE DEI RIFIUTI

N° categoria	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici e agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club